

prot. n. 9639/T-B87B del 19 marzo 2010 nel quale, tuttavia, per una più razionale gestione venatoria del territorio viene suggerita l'esclusione di alcune particelle;

Ritenuto di dovere accogliere i suggerimenti forniti dall'I.S.P.R.A.;

Visto il parere favorevole all'istituzione dell'azienda espresso dal comitato regionale faunistico-venatorio nella seduta del 26 aprile 2010;

Visto il certificato di destinazione urbanistica, prot. n. 7301 del 25 agosto 2010, rilasciato dal comune di Castel di Judica (CT);

Visto il certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, prot. n. CEW/12632/2010/CCT0002 del 18 giugno 2010 dal quale si rileva che a carico dei sigg. Musumarra Antonina e Paladino Calogero non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

È istituita l'azienda agro-venatoria Vassallo, sita in agro di Castel di Judica (CT), contrada "omonima", estesa complessivamente Ha 119.73.60 e così individuata in catasto:

foglio di mappa n. 24 particelle nn. 28A, 28B, 29A, 29B, 30, 35A, 35B, 37A, 37B, 38A, 38B, 40, 41, 42, 44, 45, 53, 56A, 56B, 57, 58A, 58B, 61, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75A, 75B, 76, 77A, 77B, 79, 80, 81, 84, 85, 93, 115A, 115B, 116A, 116B, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 e 237 per una superficie di Ha 113.09.38;

foglio di mappa n. 36 particella n. 55 per una superficie di Ha 6.48.46;

foglio di mappa n. 39 particelle nn. 2 e 89 per una superficie complessiva di Ha. 0.15.76.

Art. 2

È fatto obbligo ai sigg. Musumarra Antonina e Paladino Calogero, nati rispettivamente a Catania il 14 novembre 1930 ed a Castel di Judica l'11 febbraio 1926, residenti a Castel di Judica in via San Giovanni Bellone s.n.c., nella qualità di concessionari dell'azienda agro-venatoria Vassallo, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, agli obblighi assunti e di cui al precedente articolo, nonché alle eventuali ulteriori norme che l'Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporta la revoca della presente concessione.

Art. 4

La U.O. n. 59 - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione degli interessati.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 giugno 2010.

Il dirigente del servizio ad interim: SINATRA

(2010.30.2152)021

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 maggio 2010.

Recepimento ed adozione dei contenuti dell'Intesa 25 marzo 2009 e degli Accordi Stato-Regioni 1 agosto 2007 e 5 novembre 2009 sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001;

Visti gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinques e 16-sexties del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni che dettano norme per la formazione nel S.S.N. ed in particolare il terzo comma dell'art. 16-ter che dispone che "Le regioni, prevedendo apposite forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e all'organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono all'individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua";

Vista l'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, articolo 4, comma 1, lettera i;

Vista l'Intesa del 25 marzo 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di formazione e aggiornamento professionale della classe medica sulla malattia celiaca;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti", approvato nella seduta del 5 novembre 2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - che ha istituito il "Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Considerato che la predetta Intesa conviene che le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano siano parte attiva nel favorire e promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe medica al fine di favorire la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle complicanze;

Considerato che i predetti accordi prevedono che il sistema di Educazione continua in medicina (ECM) si articoli sia a livello nazionale che regionale operando in maniera integrata e solidale, superando la logica dell'accreditamento dei singoli eventi formativi in favore dell'accreditamento dei Provider;

Ritenuto, pertanto, necessario recepire ed adottare i contenuti dei predetti accordi e della predetta Intesa, sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Decreta:

Art. 1

Sono recepiti ed adottati i contenuti dell'Intesa 25 marzo 2009, sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Art. 2

Sono recepiti ed adottati i contenuti degli Accordi Stato-Regioni 1 agosto 2007 e 5 novembre 2009, sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e al sito www.regione.sicilia/sanita.it per la pubblicazione.

Palermo, 28 maggio 2010.

RUSSO

(2010.31.2201)102

DECRETO 28 maggio 2010.

Linee guida per il riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina (ECM).

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexties del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni che dettano norme per la formazione nel SSN ed in particolare il terzo comma dell'articolo 16-ter che dispone che "Le regioni, prevedendo apposite forme di partecipazione degli ordini e dei colleghi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua";

Visto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del sistema di formazione continua in medicina", approvato nella seduta dell'1 agosto 2007 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti", approvato nella seduta del 5 novembre 2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed il relativo regolamento applicativo dei criteri oggettivi;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - che ha istituito il "Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;

Visato il decreto n. 709 del 10 marzo 2010, con il quale sono state emanate le Linee guida per il riordino del Sistema siciliano di formazione continua in medicina (ECM);

Considerato che i predetti accordi prevedono che il sistema di Educazione continua in medicina (ECM) si articoli sia a livello nazionale che regionale operando in maniera integrata e solidale, superando la logica dell'accreditamento dei singoli eventi formativi in favore dell'accreditamento dei provider;

Considerato che con nota prot. n. 3554 del 30 aprile 2010 e successive è stato chiesto al dipartimento bilancio e tesoro di progettare con urgenza un Cruscotto della formazione che prevede tra l'altro la gestione del sistema ECM;

Considerato i tempi tecnici necessari per l'implementazione del sistema informativo ECM;

Ritenuto necessario, per i considerato sopra esposti, procedere alla revoca del predetto decreto n. 709 del 10 marzo 2010;

Decreta:

Art. 1

Sono emanate ed approvate le allegate Linee guida per il riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina (ECM), parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Con il presente atto si ritiene revocato il decreto n. 709 del 10 marzo 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it/Sanita.

Palermo, 28 maggio 2010.

RUSSO

Allegato

LINEE GUIDA PER IL RIORDINO DEL SISTEMA SICILIANO DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)

1. Premessa

Lo sviluppo del nuovo sistema formativo regionale deve necessariamente essere ancorato in maniera pertinente ed appropriata ai bisogni reali di salute della popolazione siciliana ed alle strategie del sistema sanitario regionale, nonché rispondere a principi di rispetto costi efficacia.

A tal fine, esso dovrà raccordarsi con i bisogni di formazione connessi alla pianificazione strategica che il sistema sanitario regionale ha definito con il Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, con la legge regionale n. 5/2009 di riforma e con il PSR, assicurando la migliore aderenza fra i bisogni di salute e la programmazione della formazione per tutti i profili professionali sociosanitari.

L'evoluzione del sistema ECM quale risulta dal documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 5 novembre 2009 prevede il passaggio dall'accreditamento dei progetti formativi all'accreditamento dei provider (organizzatori e produttori di formazione ECM) con attenzione particolare alla qualità del prodotto formativo.

Il citato documento predisposto dalla Commissione nazionale per la formazione continua inerente "Il nuovo Sistema di formazione continua in medicina" in particolare prevede:

- accreditamento dei provider ECM;
- FAD;
- obiettivi formativi;
- valutazione della qualità del sistema formativo sanitario;
- attività formative realizzate all'estero;
- liberi professionisti.

Alla luce dell'evoluzione citata si ritiene opportuno rivisitare l'architettura del sistema regionale anche in considerazione della intervenuta legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale".

2. Riferimenti normativi

– Decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, art. 16 ter comma 3: “Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua”;

– Legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” che all’art. 20 istituisce il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario – CEFPAS;

– Legge finanziaria 2008 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

– Accordo Stato-Regioni 1 agosto 2007, n. rep. 168 che definisce le modalità per la programmazione e la realizzazione delle attività di accreditamento e per la verifica dei provider...;

– Decreto ministeriale 17 marzo 2008 che ricostituisce presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali la Commissione nazionale per la formazione continua;

– Decreto n. 747 del 3 maggio 2007 (direttive per la gestione delle attività di formazione e aggiornamento presso le Aziende sanitarie);

– Decreto n. 2826 del 13 dicembre 2007 di istituzione del livello regionale del sistema di Educazione continua in medicina con il compito di promuovere lo sviluppo professionale degli operatori sanitari;

– Decreto n. 297 del 26 febbraio 2008 di integrazione al decreto n. 2826 del 13 dicembre 2007;

– Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

– Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;

– Accordo Stato-Regioni 5 novembre 2009 rep. 192 che definisce il nuovo Sistema di formazione continua in medicina.

3. Contesto

La legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ha profondamente modificato l’intero sistema sanitario regionale puntando ad una sanità strutturata sul fabbisogno del cittadino che torna al centro del sistema e a cui viene garantita un’offerta capillare a partire dal territorio e dall’integrazione socio-sanitaria.

La riforma, frutto di una rigorosa diagnosi delle criticità del nostro sistema sanitario, tende ad una semplificazione dello stesso attraverso un profondo cambiamento dell’intera architettura.

Le aziende si riducono da 29 a 17 e ridisegnano, in ragione dei principi di efficienza e di appropriatezza, l’intera configurazione.

La riforma ha avuto piena attuazione a partire dall’1 settembre 2009 allorquando sono state costituite: 9 aziende sanitarie provinciali, 3 aziende ospedaliere, 2 aziende di alta specializzazione e 3 aziende ospedaliere universitarie.

Tale nuova organizzazione impone oggi di affrontare il tema della formazione continua in medicina non soltanto ancorato alle regole di livello nazionale, ma profondamente interattivo con gli obiettivi di una riforma così profonda.

Il quadro generale di riferimento per la gestione delle attività di formazione deve rispondere all’esigenza di ridisegnare ruoli e funzioni dei diversi soggetti istituzionali della sanità nella Regione Sicilia affinché la pianificazione formativa regionale e aziendale risponda a criteri di coerenza complessiva all’interno del servizio sanitario regionale.

4. I soggetti del sistema regionale ECM nella Regione Sicilia

I soggetti del sistema regionale ECM sono:

- L’Amministrazione regionale - Assessorato regionale della salute;
- CEFPAS (Centro regionale per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale);
- Aziende sanitarie;
- Università, IRCCS, IZS, società scientifiche, ordini, collegi etc. (v. Accordo 2009);
- Enti di formazione pubblici e privati;
- Commissione regionale per la formazione continua;

4.1. L’Amministrazione regionale

La Regione siciliana si pone come soggetto di programmazione, di verifica e di accreditamento del sistema formativo ECM.

In questo nuovo scenario, la Regione siciliana si propone dunque di:

- sviluppare una formazione coerente con i nuovi obiettivi regionali quali saranno delineati nel Piano sanitario regionale di prossima emanazione;
- sviluppare una formazione dinamica pronta quindi a raccogliere le esigenze e le sfide nascenti dal territorio in continua evoluzione;

– sviluppare una formazione che diventi una risorsa strategica per la riqualificazione e lo sviluppo dell’intero sistema siciliano chiamato anche a rispondere degli obiettivi di un piano di rientro triennale del disavanzo;

– sviluppare una formazione orientata al professionista quale parte di un disegno organizzativo fortemente riformato;

– sviluppare una formazione orientata alla qualità del sistema sanitario;

– sviluppare una formazione che rappresenti un sistema di accompagnamento alle azioni di impatto sulle criticità generali dell’intera organizzazione;

– sviluppare un sistema coordinato e condiviso con le aziende attraverso la creazione di una rete di referenti per la formazione.

La Regione siciliana sulla base degli obiettivi e dei principi enunciati svolgerà i seguenti compiti:

– elabora il Piano formativo annuale del SSR della Sicilia sulla base dell’analisi del fabbisogno formativo regionale;

– è responsabile di tutte le fasi inerenti il processo di accreditamento del provider;

– effettua gli accertamenti e le verifiche necessarie per l’accreditamento e per il controllo successivo (in collaborazione con il CEFPAS);

– effettua la valutazione del Piano formativo aziendale inviato dal provider e verifica la rispondenza agli obiettivi regionali e/o nazionali e la coerenza rispetto all’analisi dei bisogni;

– predisporre i decreti relativi all’accreditamento dei provider;

– cura gli aspetti amministrativi connessi alla determinazione del contributo che i provider devono versare alla Regione allo scopo di ottenere l’accreditamento e ne verifica il corretto versamento;

– dà avvio e coordina la rete regionale degli uffici aziendali di formazione;

– partecipa alle sedute della commissione regionale.

4.2. CEFPAS

IL CEFPAS, tramite la propria struttura organizzativa, realizza, per il personale sanitario, l’attività formativa a supporto delle determinazioni strategiche della Regione siciliana – Assessorato della salute – per la realizzazione di interventi innovativi o di azioni strategiche del Piano socio-sanitario regionale e svolge le seguenti funzioni:

– attua il Piano formativo annuale del SSR;

– collabora per la rilevazione periodica dei bisogni formativi sia attraverso le aziende sanitarie che direttamente dagli operatori del SSR anche mediante indagini ad hoc;

– realizza gli interventi formativi di carattere trasversale e comuni alle aziende del SSR, rilevati per tempo presso le aziende concordando con esse le ottimali modalità di attuazione, siano esse in loco, centralizzate o su piattaforma e-learning;

– svolge attività di consulenza e di supporto per i provider;

– elabora report periodici sull’andamento del sistema e fornisce dati e elaborazioni statistiche agli altri organismi ECM;

– supporta l’ufficio ECM regionale per la gestione della rete degli uffici di formazione anche attraverso l’attivazione di gruppi di lavoro con le aziende sanitarie e/o altri provider per lo studio di particolari aspetti del sistema;

– provvede alla formazione continua degli operatori degli uffici formazione;

– attua la fase di istruttoria per l’accreditamento dei provider;

– sistema informativo;

– supporta la gestione dell’albo regionale dei provider ECM;

– cura la segreteria della commissione regionale ECM.

Avrà anche l’incarico di svolgere funzioni di provider ECM per il Piano di formazione del personale sanitario operante presso i dipartimenti dell’Assessorato regionale della salute, adottando, in particolare, la tipologia formativa della “Formazione sul campo”, accreditandosi a livello nazionale.

4.3. Le aziende sanitarie

La legge regionale di riordino del Sistema sanitario regionale approvata il 25 marzo 2009 riduce le aziende da 29 a 17 contemplando una nuova articolazione delle strutture territoriali ed ospedaliere.

Dall’1 settembre 2009 il servizio sanitario regionale è costituito da:

- 9 Aziende sanitarie provinciali (ASP)
- 3 Aziende ospedaliere di riferimento regionale:
 1. Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro con sede a Catania
 2. Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte con sede a Messina
 3. Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello con sede a Palermo
- 2 Aziende ARNAS di riferimento nazionale di alta specializzazione:
 1. Azienda ospedaliera di alta specializzazione Garibaldi con sede a Catania
 2. Azienda ospedaliera di alta specializzazione Civico Di Cristina con sede a Palermo
- 3 Aziende ospedaliere universitarie:
 1. Azienda ospedaliera universitaria policlinico con sede a Catania
 2. Azienda ospedaliera universitaria G. Martino con sede a Messina

3. Azienda ospedaliera universitaria policlinico P. Giaccone con sede a Palermo.

Ogni azienda sanitaria provinciale si articola in distretti ospedalieri (20) costituiti dall'aggregazione di uno o più presidi ospedalieri appartenenti alle sopresse AUSL.

4.3.1. La formazione nelle aziende sanitarie

La formazione all'interno delle aziende sanitarie è stata fortemente condizionata dall'attuazione del piano di rientro che ha visto da un lato l'impegno per la Regione siciliana di ridurre, nel periodo di vigenza del piano stesso, percentualmente le risorse destinabili all'attività formativa, dall'altro la necessità comunque di garantire la qualificazione professionale dei propri operatori.

In questo senso il ruolo delle aziende, già di per sé fondamentale nella corretta realizzazione delle attività formative, ha assunto una importanza ancora maggiore essendo diventate le stesse luoghi privilegiati di erogazione di attività formative, sviluppando, altresì, capacità organizzativa nel rispondere ai bisogni espressi dei propri dipendenti.

La formazione dunque rappresentando una risorsa fondamentale per il sistema di governo aziendale trova la sua naturale collocazione nell'ambito delle funzioni della Direzione generale in quanto idonea ad individuare percorsi procedurali capaci di determinare i fabbisogni e formulare azioni conseguenti.

Di fondamentale importanza è la costituzione di una struttura organizzativa autonoma che, forte delle specifiche competenze possedute in termini di programmazione e gestione, sia in grado di sostenere adeguatamente le funzioni assegnate.

Sul piano organizzativo, pertanto, l'azienda attraverso la struttura all'uopo dedicata alla formazione dovrà raccordarsi con il Centro regionale di riferimento (CEFPAS) che svolgerà ancora di più il ruolo di coordinamento delle iniziative formative in ottemperanza alle linee d'indirizzo definite dalla Regione siciliana.

Le aziende, nell'ambito delle proprie strategie di riorganizzazione, devono prevedere un rafforzamento di tale funzione, che dovrà assolvere sempre più un ruolo strategico nelle politiche aziendali. Inoltre, dovrà sviluppare l'integrazione del sistema Formazione con gli altri meccanismi di gestione delle risorse umane, in parallelo ad un sistema di gestione delle competenze.

Ad integrazione della struttura organizzativa della Formazione l'azienda potrà dotarsi di animatori/tutori di formazione, sia per il personale dipendente che per il personale convenzionato, inseriti in appositi albi/elenchi regionali/aziendali. Nella fase progettuale degli interventi formativi tali figure dovranno sempre più giocare un ruolo decisivo per collaborare soprattutto alla rilevazione dei bisogni formativi, alla progettazione e alla preparazione dei piani annuali di formazione, alla valutazione delle attività formative nell'ambito della propria azienda.

4.3.2. La qualità della progettazione formativa aziendale

Ogni evento, iniziativa, corso, deve essere il frutto di un percorso di analisi di fabbisogno che esplori e legittimi i reali bisogni, approfondendone le cause e le opportunità di soluzione, anche attraverso le connessioni con tutte le altre possibili azioni, diverse dalla formazione, che intervengono per la soluzione dei problemi.

La progettazione specifica deve essere preceduta da una precisa analisi di contesto che permetta sia di calibrare l'evento formativo sia di presidiare gli effetti, nel breve e medio periodo, sulla situazione oggetto di analisi e sulla qualità dei servizi al cittadino.

4.3.3. Il Piano di formazione aziendale (PAF)

Tra i nuovi strumenti introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007 un ruolo specifico è assegnato al Piano di formazione aziendale quale adempimento obbligatorio, insieme al report annuale della formazione, che ogni azienda sanitaria è tenuta comunque a redigere.

Il Piano formazione aziendale, documento condiviso tra gruppi e professioni diverse, e coerente con le strategie aziendali, raccoglie ed esplicita tutte le opportunità di apprendimento e sviluppo professionale programmabili, che costituiscono l'offerta formativa aziendale. Viene elaborato con periodicità annuale, in correlazione con il Piano sanitario regionale, sulla base dei bisogni formativi degli operatori, dell'analisi della situazione esistente e degli indirizzi derivati dalle indicazioni regionali.

La missione aziendale, gli obiettivi strategici e le azioni definite dalla direzione generale, i bisogni di competenze espresse dai professionisti e richieste dalla organizzazione, sono gli elementi di riferimento per la definizione delle opportunità di apprendimento e di sviluppo professionale.

Nelle linee di sviluppo della formazione dovranno essere indicati in modo sintetico ma puntuale i seguenti elementi:

- le strategie aziendali di sviluppo cui la formazione è chiamata a contribuire;
- le politiche formative dell'azienda con i relativi investimenti in risorse finanziarie e umane;
- le aree metodologiche attraverso cui vengono sviluppate le politiche formative;
- le aree organizzative e le competenze professionali che si intendono coinvolgere.

Per l'invio del PAF le aziende sanitarie, sulla base delle indicazioni regionali, procedono come di seguito riportato, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti:

1. Trasmissione del Piano entro il mese di novembre di ogni anno;

2. Approvazione del Piano entro il mese di gennaio.

Le aziende potranno in ragione di talune specificità e/o esigenze e al fine di razionalizzare e ottimizzare le risorse destinabili alla formazione predisporre programmi interaziendali di formazione (PIF) in armonia a quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

Nell'approvazione del Piano di formazione l'Assessorato si riserva di autorizzare i percorsi formativi che possono essere centralizzati al CEFPAS sulla base di una rilevazione di fattori comuni tra le diverse Aziende, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse destinate alla formazione in progetti di qualità piuttosto che quantità.

4.3.4. Il rapporto sulla formazione aziendale

Annualmente le aziende sanitarie predispongono una relazione dettagliata delle iniziative svolte, nella quale sono evidenziati gli eventi, le forme della valutazione ed i risultati ottenuti, gli operatori coinvolti ed i crediti assegnati, le criticità incontrate e le soluzioni adottate.

4.3.5. Indirizzi regionali e predisposizione dei PAF

La Regione provvede ad emanare apposite direttive contenenti le strategie regionali della formazione entro il mese di ottobre per l'anno successivo.

Le strategie regionali ispireranno i piani formativi aziendali e la programmazione dell'offerta formativa del CEFPAS.

La Regione formula le priorità formative e garantisce che le varie iniziative formative siano integrate e strettamente collegate con il disegno di sviluppo del sistema nel suo complesso secondo un principio di non duplicazione.

5. Funzioni e compiti della struttura organizzativa formazione aziendale

La struttura Formazione aziendale assolve funzioni tecniche, organizzative e amministrative specifiche che attengono a:

- analisi dei fabbisogni formativi, che dovrà essere realizzata in collaborazione sia con i responsabili delle strutture complesse e semplici, al fine di individuare il divario esistente tra le prestazioni attuali e quelle desiderate dagli operatori e richieste dalla strategia aziendale regionale, che con il CEFPAS, per le competenze definite al punto 4.2;
- Piano di formazione aziendale che, tra l'altro, dovrà esplicitare la tipologia di formazione anche di carattere trasversale che le medesime aziende dovranno attuare per il tramite del CEFPAS, Centro regionale di formazione permanente;
- il monitoraggio e valutazione degli obiettivi;
- la gestione del budget e del sistema amministrativo e documentale della funzione e di tutti gli eventi formativi;
- la gestione dei crediti ECM;
- la funzione di agenzia di servizio sia per gli aspetti operativi-organizzativi che per gli aspetti metodologici alle varie articolazioni aziendali;
- l'elaborazione progettuale, organizzazione e gestione diretta degli eventi a valenza aziendale e/o sovraziendale;
- il riferimento di responsabilità verso l'esterno, la Regione, le altre aziende, i vari stakeholder.

Il budget della formazione deve essere unico e alimentato in coerenza con la normativa vigente.

Le aziende assicurano alle strutture della formazione le competenze necessarie per i compiti assegnati.

5.1. Ordini, collegi e associazioni professionali

Nel sistema di accreditamento della formazione sanitaria gli ordini, i collegi e le associazioni professionali, consorziati nel COGEAPS (Consorzio di tutti gli ordini, collegi e associazioni professionali) svolgono l'importante ruolo di certificatori della formazione continua.

Spetta a loro infatti la funzione di valutare l'appropriatezza della formazione rispetto al ruolo ed alla professione svolta dal singolo operatore nell'ambito del dossier formativo.

Nei confronti dei liberi professionisti hanno anche una funzione di tenuta dell'anagrafe formativa.

È pertanto opportuno, ai fini dell'accreditamento istituzionale, intensificare la collaborazione con gli ordini, i collegi e le associazioni professionali per l'acquisizione, valutazione e registrazione da parte dei medesimi, dei crediti conseguiti dai professionisti, compresi quelli che svolgono l'attività in proprio, in modo da consentire la gestione di un'anagrafe completa ed esaustiva di tutti professionisti sanitari che operano nell'ambito regionale.

5.2. Commissione regionale per la formazione continua

Con decreto n. 2826 del 13 dicembre 2007, e successivi atti modificativi ed integrativi, la Regione siciliana ha istituito la commissione regionale per la formazione continua, con il compito di formulare pareri e proposte sulla formazione di base degli operatori, sull'aggiornamento professionale e la formazione continua.

La Commissione regionale per la formazione continua (CRFC) è costituita dai rappresentanti delle professioni e delle istituzioni sanitarie e svolge i seguenti compiti:

- rappresenta le esigenze formative delle professioni sanitarie;
- concorre all'individuazione delle esigenze formative attivando-

si per la rilevazione dei bisogni formativi delle categorie professionali coinvolte nel sistema;

- avanza proposte in ordine alle attività da realizzare;
- definisce gli obiettivi formativi di interesse regionale;
- propone le modalità di funzionamento del sistema anche con riferimento ad attività sperimentali;
- propone eventuali requisiti per l'accreditamento dei provider;
- propone le modalità di attribuzione dei crediti e le tipologie formative accreditabili;
- formula proposte per il buon funzionamento e/o l'aggiornamento del sistema nonché risolve le eventuali criticità;
- definisce i criteri di monitoraggio dell'attività formativa in un'ottica sistemica, strettamente correlata con gli obiettivi di interesse regionale e le strategie regionali;
- determina/propone i criteri per l'istruttoria per l'accreditamento di Provider ECM, nonché i relativi controlli stabiliti per l'esercizio del ruolo di provider.

5.3. L'Osservatorio regionale sulla qualità della formazione

In base all'Accordo Stato-Regioni del 2007 l'Osservatorio regionale, che opera in accordo all'Osservatorio nazionale della formazione continua in sanità, ha il compito di valutare la qualità della formazione del SSR.

La valutazione della qualità, a livello regionale, ha la finalità di promuovere il miglioramento della formazione continua in sanità sia dal punto di vista delle opportunità di accesso che della qualità dell'offerta formativa e delle ricadute della formazione sull'attività dei professionisti all'interno dei servizi sanitari.

In questo senso l'Osservatorio, la cui costituzione, compiti, funzioni saranno specificati in atti successivi, dovrà:

- monitorare l'offerta formativa sia in termini quantitativi (formazione offerta in rapporto al numero di operatori, copertura crediti per professioni, per aree territoriali e per tipologia di partecipazione, ecc.) sia in termini qualitativi (coerenza eventi accreditati/eventi realizzati, coerenza eventi/obiettivi formativi);
- monitorare l'offerta formativa dei futuri provider accreditati sia in termini qualitativi sugli eventi accreditati che sulla modalità dei provider di attribuzione crediti agli eventi;
- definire eventuali requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla Commissione nazionale per l'accreditamento dei provider;
- elaborare un rapporto annuale sull'ECM della Regione Sicilia da presentare nel corso di una Conferenza regionale annuale sulla Formazione continua in medicina, che comprenda, in particolare, la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi individuati, della partecipazione delle diverse categorie interessate ai programmi formativi, delle iniziative formative realizzate nella Regione Sicilia, dello stato di accreditamento dei provider.

6. Procedure

Le procedure occorrenti per il processo di "accreditamento" sono improntate alla massima trasparenza per garantire un'azione indipendente e imparziale rispetto ai soggetti da accreditare.

6.1. Accredimento dei provider

L'accreditamento dei provider, che trova i necessari collegamenti con il sistema di accreditamento delle strutture, costituisce, innanzitutto, un percorso di garanzia della qualità finalizzata ad assicurare ai professionisti il miglioramento delle proprie competenze.

Esso viene così definito dall'Accordo Stato-Regioni 1 agosto 2007 e ribadito dall'Accordo 5 novembre 2009 quale: "il riconoscimento pubblico, sulla base di un sistema di requisiti minimi, che riguardano anche il piano formativo proposto, e di procedure concordate a livello nazionale, di un soggetto attivo nel campo della formazione continua in sanità, che lo abilita a realizzare attività didattiche per l'ECM e ad assegnare direttamente i crediti ai partecipanti". L'accreditamento dei Provider ECM rappresenta la fase evolutiva dell'accreditamento dei singoli eventi formativi.

I destinatari dell'accreditamento sono tutti i soggetti pubblici o privati che operano nella formazione continua in sanità, in grado di garantire una formazione obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della sanità.

Come stabilito dai sopra citati Accordi "i provider che intendono erogare formazione continua nell'ambito territoriale di una singola Regione, devono richiedere l'accreditamento alla stessa Regione nella quale intendono operare, mentre i provider che intendono erogare formazione continua nell'ambito territoriale di due o più Regioni dovranno comunque richiedere l'accreditamento nazionale".

Perciò, in occasione della presentazione della domanda di accreditamento, l'organizzatore interessato dovrà produrre una dichiarazione del legale rappresentante che specifichi su quale ambito territoriale sono distribuite le sedi formative in cui intenda erogare formazione continua e di non aver presentato analoga domanda ad altri enti accreditanti.


Questo comporta un raccordo tra il livello regionale ed il livello nazionale anche nelle procedure dell'accreditamento.

È quindi necessaria la trasparenza degli esiti dei procedimenti di accreditamento, prevedendo la tenuta, da parte della Regione Sicilia, di un albo (accessibile on line) dei provider accreditati.

Per quanto attiene i requisiti minimi, questi dovranno essere uguali sul territorio nazionale, e, successivamente, la Regione può riservarsi di individuare requisiti aggiuntivi ritenuti indispensabili ai fini dell'accreditamento di eventi con metodologia formativa residenziale, sul campo e a distanza.

L'accreditamento è dunque l'azione amministrativa attraverso la quale la Regione siciliana, ente accreditante, costituisce un elenco di soggetti istituzionali o organismi pubblici o privati con un assetto organizzativo, risorse scientifiche e tecnologiche e un piano di formazione, congruenti con obiettivi e parametri qualitativi riferiti ad attività formative progettate a favore di personale sanitario.

Per quanto attiene l'accreditamento dei soggetti che intendono erogare la formazione continua nel territorio regionale, questo avverrà tramite la seguente procedura sinteticamente rappresentata dalla flow chart:



(*) nei casi di non conformità le integrazioni e/o modifiche di documentazione sono richieste direttamente dalla struttura deputata all'istruttoria.

Pertanto:

1) Il Provider presenta la domanda di accreditamento alla Regione Sicilia - Assessorato regionale della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, nei modi e nei tempi che verranno individuati in seguito;

2) La verifica della sussistenza dei requisiti è effettuata a cura della Regione con le metodologie e i tempi che verranno individuati nel dettaglio e di cui alla flow chart che segue.

L'esito del procedimento consiste:

- nell'accreditamento del provider, inizialmente provvisorio;
- oppure nel diniego all'accreditamento del provider (per la presenza di non conformità non superabili rispetto ai requisiti di accreditamento);
- oppure nell'accreditamento temporaneo del provider di nuova istituzione ai sensi del D.Lgs. n. 229/99;
- oppure nell'accreditamento condizionato all'attivazione e realizzazione di un piano di miglioramento. Questo accreditamento si concede nel caso in cui si siano riscontrate non conformità rilevanti

rispetto ad uno o più requisiti di accreditamento, che possono però essere sanate con un piano di miglioramento. L'accREDITAMENTO risulta pertanto subordinato alla successiva verifica del superamento di tale piano di miglioramento;

- oppure nella sospensione del procedimento.


Gli elementi portanti di questo procedimento sono:

- la predisposizione dei requisiti minimi;
- la formazione di soggetti deputati alla verifica dei requisiti dei provider che dovranno avere competenze nel settore della formazione ed essere debitamente formati sulle procedure di accreditamento. A tale scopo, la Regione siciliana, nell'ambito della programmazione dell'attività annuale di formazione, provvederà a definire i contenuti,

i criteri e le modalità di un apposito corso da espletare presso il CEF-PAS.

La permanenza nell'albo dei provider accreditati, predisposto dalla Regione siciliana, è soggetta alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'accREDITAMENTO, al monitoraggio dei risultati e al controllo dei comportamenti del provider.

Nel caso siano riscontrate rilevanti non conformità rispetto ai requisiti di accREDITAMENTO, lo stesso può essere sospeso fino alla risoluzione della non conformità riscontrata; l'accREDITAMENTO può essere inoltre revocato nel caso in cui si verificano violazioni gravi.



7. Il sistema informativo regionale, l'anagrafe e i dossier formativi

7.1. Il sistema informativo ECM regionale

La Regione siciliana dovrà dotarsi di un proprio sistema informativo regionale ECM in grado di censire gli eventi formativi erogati dai diversi soggetti organizzatori di attività formative che verrà interamente gestito dal CEFPAS con il coordinamento della Regione.

Il sistema deve consentire alla Regione siciliana di armonizzarsi con il nuovo sistema ECM, riguardante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina", in via di predisposizione.

La realizzazione da parte della Regione siciliana di un nuovo Sistema informativo regionale per l'ECM e di una anagrafe formativa regionale permetterà di avvalersi dei flussi informativi necessari alle seguenti attività previste dall'Accordo stesso:

- la gestione dell'accreditamento dei provider (richieste, gestione del rinnovo, cancellazione) e il controllo sulla regolarità delle attività svolte;
- la valutazione quali-quantitativa dell'offerta formativa da parte dei provider accreditati;
- il monitoraggio dell'acquisizione dei crediti formativi dei professionisti sanitari interessati all'ECM.

Questi flussi informativi costituiranno una base determinante del patrimonio che la Regione Siciliana potrà utilizzare per le azioni di programmazione, accreditamento, valutazione e promozione del programma ECM e per il supporto alle attività dell'Osservatorio regionale e dell'Osservatorio nazionale in riferimento ai compiti di:

- monitoraggio delle attività formative e del mantenimento dei requisiti da parte dei provider;
- predisposizione di report per la Commissione nazionale sui flussi di offerta e domanda formativa, per il rapporto annuale sullo stato di attuazione della formazione continua;
- promozione di studi e ricerche inerenti la valutazione dei percorsi formativi.

7.2. Anagrafe formativa

Nell'ambito del Sistema informativo regionale per l'ECM una particolare attenzione va rivolta alla predisposizione di un'anagrafe formativa. Infatti gli accordi prevedono la realizzazione di un'anagrafe nazionale in grado non solo di registrare individualmente i crediti acquisiti, ma anche di offrire informazioni utili alla effettuazione di analisi per aree geografiche e per tipologie professionali, di valutazioni del processo di accreditamento dei Provider, di pianificazioni e valutazioni delle attività formative a livello regionale e locale e, dunque, utili in generale alla gestione delle risorse umane nel SSR.

Si dovrà configurare, quindi, un sistema policentrico di flussi informativi, in grado di rendere trasparenti e mutuamente riconoscibili e fruibili le informazioni sopra descritte e in grado di:

- governare il processo di accreditamento e di autorizzazione dei provider;
- rendere agibili le relazioni tra i diversi attori coinvolti: Regione, CEFPAS, ordini, collegi, enti di formazione pubblici e privati, aziende;
- assicurare il sistema di registrazione dei crediti e la certificabilità dei crediti formativi da parte degli ordini e collegi.

I singoli provider accreditati devono, pertanto, obbligatoriamente alimentare il Sistema informativo regionale operando su un'architettura di sistema che garantisca il trasferimento delle informazioni minime, sia in forma analitica, sia aggregata.

10. Scheda struttura formativa e organizzazione

	Requisito	Indicatore	Evidenza
SOGGETTO	Ragione sociale	Denominazione	Atto costitutivo - Statuto (Non per aziende sanitarie pubbliche, Università, CNR, IRCCS, etc). Deve essere allegata dichiarazione formale che quanti direttamente interessati alla attività ECM del Provider (coniuge, affini e parenti fino al 2° grado) non abbiano interessi commerciali nell'ambito della sanità
	Sede legale	Sede stabile in Italia	Attestazione del legale rappresentante. Audit
	Sede operativa	Sede con i requisiti necessari alla gestione	Attestazione del legale rappresentante
	Legale rappresentante	Generalità complete del rappresentante legale	Atto e data di nomina
	Impegno statutario nel campo della formazione continua in sanità	Presenza esplicita di questa finalità nell'atto costitutivo, anche a titolo non esclusivo	Atto costitutivo - Statuto

7.3. Il dossier formativo

Altro elemento all'interno del sistema informativo è rappresentato dal Dossier formativo il quale è uno strumento fondamentale per conoscere le competenze e la professionalità di ciascun operatore del servizio sanitario regionale, diventando, pertanto, uno strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo dell'operatore o del gruppo all'interno del quale lo stesso opera.

Per essere facilmente accessibile, valutabile ed implementabile il dossier deve essere inserito in un sistema informativo che fornisca gli elementi utili alla sua costruzione ed al suo aggiornamento e strettamente collegato all'anagrafe formativa in quanto contiene la registrazione complessiva dei crediti individuali acquisiti.

La Regione siciliana ha stabilito che le aziende sanitarie sono tenute a presentare un piano di formazione annuale e che le stesse redigano una relazione annuale sull'attività di formazione continua svolta nell'anno.

Per quanto attiene, invece, il dossier formativo è necessario attuare le procedure per poter costruire un dossier, sia individuale che di gruppo, che contenga alcuni elementi fondamentali quali:

- profilo anagrafico,
- profilo professionale,
- posizione organizzativa (attese);
- formazione realizzata/crediti.

8. Sponsorizzazioni e conflitti di interesse

La Regione siciliana intende affrontare tale tema in armonia alle previsioni contenute nel nuovo Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, le quali inducono ad una ulteriore riflessione sulla trasparenza delle fonti di finanziamento, predisponendo apposite linee guida per poter individuare gli ambiti di assenza di influenza di interessi commerciali su contenuti, struttura delle attività e su situazioni individuali, l'uso lecito dei contributi economici, la gestione lecita delle attività di promozione commerciale in occasione degli eventi e la valutazione degli eventi sponsorizzati da aziende farmaceutiche, le quali richiedono all'AIFA - Agenzia italiana del farmaco - una specifica autorizzazione.

9. Registrazione dati

La procedura di accreditamento è totalmente informatizzata e utilizza un sistema informativo specifico.

La procedura consente la raccolta di tutte le informazioni, documentazioni e dichiarazioni che l'aspirante provider dovrà inviare, come da regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010.

A tale scopo, per ogni requisito sono riportati l'indicatore ed il tipo di evidenza necessaria.

Nelle successive tabelle sono riepilogati i requisiti che il Provider deve possedere per ottenere l'accreditamento relativamente a:

- a) le caratteristiche del soggetto richiedente;
- b) l'organizzazione generale e le risorse;
- c) la qualità dell'offerta formativa e la gestione del miglioramento continuo della qualità.

La valutazione è positiva solamente quando sono soddisfatti tutti i requisiti secondo i criteri e gli standard indicati.

L'adesione ai requisiti viene valutata dalla Regione siciliana attraverso l'esame della documentazione prodotta nonché con visite in loco.

Ogni volta che si fa riferimento a documenti si richiede che questi siano sottoscritti dal legale rappresentante.

	Requisito	Indicatore	Evidenza
SOGGETTO	Pregressa esperienza in attività didattico/formativa in campo sanitario	Evidenza di attività formative in campo sanitario e indicazione delle aree di attività prevalenti realizzate negli ultimi 3 anni	Documentazione in cui si evidenzia che il provider ha progettato, pianificato, realizzato, monitorato attività formative in campo sanitario
	Affidabilità economico-finanziaria	Bilanci e documenti economici congrui agli obiettivi, alla numerosità dell'utenza ed alla tipologia di ECM che intende organizzare. Nomina di un responsabile amministrativo	Bilanci economici per centri di costo e centri di spesa (contabilità analitica) e documenti contabili che attestino le capacità economiche in rapporto all'entità dell'impegno programmato. Per i soggetti privati si rinvia alle norme del codice civile ed alle leggi speciali.
	Affidabilità rispetto alle norme in tema di sicurezza, previdenza e fiscalità	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione anti-mafia (per privati) - Rispetto obblighi relativi prevenzione infortuni (strutture e attrezzature) - Rispetto obblighi in tema di contributi previdenziali e assistenziali - Rispetto obblighi fiscali 	Dichiarazione del legale rappresentante. Indicazione nominativa del personale dipendente (copia documentazione se richiesta). Copia documentazione formalmente sottoscritta che attesta che il Provider ha verificato e si fa garante anche nel caso le strutture e le attrezzature siano utilizzate in base a contratti e convenzioni. Audit
	Indicazione relativa alle metodologie ECM che intende utilizzare (RES, FAD, FSC)	Formazione RES, FAD, FSC, mista, altro	Dichiarazione del legale rappresentante
	Dichiarazione relativa alla tipologia di professionisti della sanità cui intende rivolgersi (target utenza)	Indicazione delle discipline e/o delle professioni destinatarie degli eventi formativi	Dichiarazione del legale rappresentante
STRUTTURA FORMATIVA/ORGANIZZAZIONE	Sedi, strutture/attrezzature disponibili (proprie o per contratto)	<p>Sono disponibili sedi, strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività amministrative e di quelle formative (aule, servizi di segreteria, servizi editoriali, sito web, etc.) nel territorio di competenza dell'Ente accreditante e con caratteristiche coerenti con i piani formativi proposti.</p> <p>Le strutture e le attrezzature sono conformi alla normativa per la sicurezza e la prevenzione.</p> <p>Per FAD e FSC devono essere disponibili le condizioni e le attrezzature per organizzare e gestire iniziative di formazione a distanza, o attività di formazione sul campo</p>	<p>Titoli di proprietà o contratti di locazione o altro titolo di utilizzo in cui sia indicata la durata temporale e la destinazione d'uso.</p> <p>Altra documentazione utile relativa alle procedure ed impegno spesa di massima per l'acquisizione di strutture didattiche idonee nelle sedi previste nel piano formativo di massima.</p> <p>Audit</p> <p>Contratti/convenzioni con soggetti idonei per le tecnologie mediche necessarie e/o con soggetti che gestiscono strutture sanitarie idonee per FSC (se non possedute in proprio)</p>
	Struttura organizzativa	Risorse umane, economiche e strutturali che configurano una organizzazione stabile e finalizzata alla formazione, inclusa la presenza di un responsabile di struttura formativa	Documentazione descrittiva con organigramma, funzionariogramma ed altra documentazione sottoscritta. Atto di nomina e CV del responsabile della formazione per le aziende sanitarie ed enti pubblici: caratteristiche dell'Ufficio formazione
	Sistema informatico	<p>Presenza di un sistema informatico informatizzato per la gestione/archiviazione dati di cui sono definite architetture, responsabilità e procedure e che include risorse tecnologiche e umane idonee alla gestione del sistema.</p> <p>È nominato un responsabile delle procedure</p>	Documentazione descrittiva firmata dal legale rappresentante. Atto di nomina del coordinatore scientifico
STRUTTURA FORMATIVA/ORGANIZZAZIONE	Competenze scientifiche	<p>Presenza di persona con competenze di progettazione e pianificazione della formazione (coordinatore scientifico).</p> <p>Presenza di organismo (Comitato scientifico) preposto alla validazione del piano formativo a livello scientifico (almeno 3 componenti incluso il coordinatore)</p> <p>Il Comitato scientifico dovrà designare il responsabile scientifico per ogni singolo programma ECM</p>	<p>Atto di nomina del coordinatore scientifico.</p> <p>Atti di nomina o convenzioni per i componenti del Comitato scientifico.</p> <p>Curricula dei componenti il Comitato scientifico.</p> <p>Per ogni evento il programma definitivo dovrà indicare il/i responsabili scientifici, docenti, tutor, etc con i relativi curricula</p>
	Implementazione delle qualità miglioramento	Esiste una procedura ed un responsabile per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi predefiniti e sono individuati criteri ed identificati indicatori di processo e di esito	<p>Documenti sulle procedure di rilevazione delle esigenze, di valutazione dei risultati e di implementazione delle qualità.</p> <p>Atto di nomina e curriculum del responsabile (anche esterno)</p>

11. Scheda piano formativo

	Requisito	Indicatore	Evidenza
	Rilevazione ed analisi fabbisogni formativi	Esistenza di procedure finalizzate alla rilevazione dei fabbisogni formativi dell'utenza cui è rivolta	Documentazione sulle modalità di rilevazione e analisi dei fabbisogni
	Pianificazione	Esistenza di un piano formativo che deve comprendere: - eventi programmati e loro tipologia - obiettivi formativi - target di riferimento - responsabili scientifici - sistema di valutazione del piano	Documentazione relativa alla pianificazione annuale. Per ogni evento (RES, FAD, FSC) programmato, il piano formativo dovrà indicare: - argomento (titolo) - tipologia formativa (RES, FAD, FSC) - obiettivi formativi - target utenza - periodo/sede (per FAD inizio/scadenza) - responsabile scientifico e suo CV
	Progettazione	Esistenza di procedure strutturate che garantiscano la qualità del progetto	Documentazione relativa alla progettazione. Le procedure attivate devono essere coerenti con le tipologie formative utilizzate. Il progetto deve prevedere almeno gli obiettivi formativi, la selezione dei destinatari, i contenuti, le metodologie e un sistema di valutazione
	Erogazione	Esistenza di procedure organizzate per garantire un processo di erogazione dell'attività ECM efficace opportunamente controllato attraverso metodologie e strumenti oggettivi relativamente a: ricognizione competenze in ingresso, rilevazione presenze, raggiungimento obiettivi di apprendimento, verifica sulla qualità/finalità del progetto formativo e valutazione della qualità percepita	Documentazione relativa sottoscritta dal responsabile scientifico dell'evento e dal legale rappresentante
	Valutazione	Esistenza di un sistema di: - rilevazione della presenza - rilevazione del gradimento e della qualità percepita	Documentazione che indichi le modalità di rilevazione e anche la registrazione nel sistema informatico
OFFERTA FORMATIVA	Attribuzione crediti ECM/distribuzione attestati	Procedure per l'attribuzione dei crediti ECM e per l'erogazione degli attestati all'utente (a carico del Provider). Trasmissione dei dati all'Ente accreditante ed al COGEAPS	Documentazione relativa firmata dal legale rappresentante
	Sponsorizzazione e patrocini	Nel piano formativo devono essere indicati, ove già definitivi, patrocini e sponsor. In ogni caso questi devono essere inclusi nella documentazione relativa al programma definitivo di ogni evento ECM, inviato almeno 30 giorni prima dell'inizio	Documentazione relativa a contratti/convenzioni di sponsorizzazione. Tali contratti devono esplicitare le obbligazioni di entrambi i contraenti ed essere firmati dal legale rappresentante
	Relazione attività annuale	Redazione di una relazione annuale sull'attività formativa svolta durante l'anno con l'indicazione degli eventi formativi realizzati rispetto a quelli programmati. La relazione annuale deve essere trasmessa all'ente accreditante entro il 31 gennaio dell'anno successivo e deve contenere tutti gli indicatori relativi ad ogni evento realizzato: - Elenco eventi realizzati; - Confronto tra il programmato (nel piano) ed il realizzato (indicare gli eventi effettivamente erogati e la percentuale corrispondente agli eventi effettivamente erogati rispetto alla programmazione a suo tempo definita nel piano formativo) - Numero partecipanti per ogni evento + elenco nominativo - Target partecipanti (professioni/specialità) - Numero partecipanti cui sono stati attribuiti crediti - Rilevazioni statistiche finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa nei suoi aspetti organizzativi (qualità percepita, implementazione)	Relazione idonea sottoscritta dal legale rappresentante

COPIA TRATTA DA
NON VALIDA

	Requisito	Indicatore	Evidenza
OFFERTA FORMATIVA		<ul style="list-style-type: none"> - Aspetti economico-finanziari - Quantità complessiva delle risorse provenienti dalla sponsorizzazione e dettaglio distinto per azienda di ogni singolo evento effettivamente erogato. La relazione deve anche contenere la dichiarazione di avere adempiuto agli obblighi informativi (fornire ogni indicazione utile ai discendenti per la partecipazione agli eventi, quali ad esempio: data, luogo, costi, docenti, didattica; fornire tutti gli elementi contenuti nel presente Regolamento applicativo all'ente accreditante; invio puntuale dei report contenenti i dati relativi ai partecipanti degli eventi effettivamente erogati all'ente accreditante e all'istituzione archivante nazionale) nei confronti: <ul style="list-style-type: none"> - dell'utenza; - dell'istituzione accreditante; - dell'istituzione archivante nazionale (COGEAPS) 	

12. Sistema dei controlli

L'attuazione del sistema prevede l'attivazione, a livello regionale, di una funzione di controllo sia sui requisiti del Provider che sul processo di erogazione.

Il monitoraggio del sistema è elemento indispensabile per procedere alla revisione dei criteri di accreditamento, a valutazioni di efficacia del sistema e per fornire supporto per l'orientamento delle politiche formative a livello regionale.

Tali controlli riguardano:

- i requisiti dei provider - verifica ex-ante

Il controllo è effettuato tramite il sistema informativo che non permette la conclusione dell'attività istruttoria qualora tutte le informazioni/dichiarazioni fornite dall'aspirante provider non siano conformi con i criteri definiti;

- i requisiti dei provider accreditati.

Il controllo è effettuato tramite il sistema informativo e visite ispettive periodiche da parte dell'Assessorato regionale della salute con la collaborazione del CEFPAS: comprende la verifica della sussistenza delle informazioni/dichiarazioni fornite; in caso di conferma di accreditamento, comprende anche la verifica della realizzazione di almeno il 50% degli eventi proposti nel piano dell'anno precedente.

- il regolare svolgimento delle attività.

Viene effettuato tramite il sistema informativo e visite ispettive periodiche da parte dell'Assessorato regionale salute con la collaborazione del CEFPAS: comprende la verifica del progressivo aggiornamento del piano formativo e la congruenza delle caratteristiche delle attività in erogazione con quanto dichiarato e progressivamente specificato nel piano formativo stesso. Comprende inoltre l'analisi dei dati raccolti relativamente alla customer satisfaction di ogni evento.

- la ricaduta delle attività formative.

A seguito di verifica effettuata periodicamente. Consiste nell'analisi dei dati raccolti dal sistema informativo e dalle relazioni delle visite ispettive, utili a fornire indirizzi e orientamenti per gli obiettivi/piani futuri.

Gli esiti dei controlli di sussistenza dei requisiti e di congruenza erogativi, effettuati sia con il sistema informativo che con le visite ispettive, saranno utilizzati per la conferma o revoca dell'accreditamento dei provider.

13. Avvio del sistema regionale

La fase di avvio del modello operativo comprende:

- l'implementazione del sistema informativo;

Inoltre, si ritiene indispensabile:

- coinvolgere la direzione strategica delle aziende sanitarie sulla condivisione delle caratteristiche del modello e quindi della funzione strategica esercitabile mediante la struttura/ufficio di formazione;

- accompagnare il personale deputato alla struttura/ufficio di formazione nelle procedure di progettazione, in particolare per le iniziative di "Formazione sul campo", ed alla connessa realizzazione durante tutto il primo anno.

A tal fine, nelle more di preparazione del sistema informativo, condizione irrinunciabile per la realizzazione del progetto è l'effettuazione di formazione ed accompagnamento intensivi dedicati alle

strutture di formazione che intendano accreditarsi come Provider ECM secondo il modello regionale.

14. Data di avvio

In considerazione dell'assoluta necessità di disporre del sistema informativo per la fase di raccolta delle istanze di accreditamento e in considerazione dei tempi di allestimento dello stesso, si prevede di fissare presumibilmente l'1 ottobre 2010 quale data per l'avvio della presentazione delle istanze da parte degli aspiranti provider.

(2010.31.2202)102

DECRETO 19 luglio 2010.

Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, valida per l'anno 2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, i veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, come rinnovato, a seguito di apposita intesa, dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 luglio 2009;

Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani valida per l'anno 2010, predisposta dall'apposito comitato zonale;

Vista la delibera n. 2292 del 18 maggio 2010, con la quale il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha approvato la suddetta graduatoria;

Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;